

il 2 per ‰ ai proprietari, ai possessori di detti fondi, e che l'esclusione o la minorazione vennero introdotte per le classi inferiori ai possidenti di 100,000 lire.

Quando si propose la legge, si stabilì che si dovrebbe pagare il 2 per ‰ del valore. Si fissò un limite dentro il quale era possibile al proprietario di far fronte all'imposta, poichè non gli si domandava a un dipresso che la metà del suo reddito, essendo generalmente conosciuto che le proprietà non fruttano al di là del 4 per ‰, cosicchè, domandandogli il 2, gli si domandava la metà della sua rendita a titolo d'imprestito, favorendolo poi, se venisse a pagare spontaneamente, d'un aumento del quarto del capitale; ma se aspettava di essere costretto, non ammettendolo che per il pari della somma che gli domandava la legge. Si stabilì una gradazione per i patrimoni inferiori a lire 100,000, e si stabilì in una proporzione che mi giova credere ragionevole.

Sicuramente non si potrebbe poi dire assolutamente perchè si sia stabilito il 1/2 per ‰ per arrivare dalle 10,000 alle 20,000, piuttosto che dalle 10,000 alle 15,000; ma in sostanza questa progressione è ascendente se si parte dalle 10/m. lire, o discendente se si discende dalle 100/m. La ragione di questa progressione non si potrebbe matematicamente dimostrare; conveniva però stabilire un limite certo, e questo si stabilì; ma intanto la legge, nello stabilire quella gradazione, volle favorire i possessori di minori fortune, quei possessori i cui mezzi fossero più limitati.

Ma, qui lo dichiaro, se si fosse trattato non d'un prestito, ma di un'imposta, sicuramente non mi sarei avventurato di proporre nemmeno una progressione discendente od ascendente, poichè, lo ripeto, le disposizioni dello Statuto sono troppo precise a questo riguardo. Mi si disse che i grossi proprietari, che le fortune, per esempio, di tre milioni, non pagano in ragione del 2 per ‰; perchè, siccome le proprietà attualmente hanno scemato di molto del loro valore, ne dovette avvenire che il proprietario di tre milioni non ha pagato, in ragione del 2 per ‰, che 60/m. lire, quando, se avesse dovuto pagare giusta il vero valore che aveva la sua proprietà, avrebbe dovuto pagare il doppio.

Ma questa ragione credo che si possa egualmente addurre per le proprietà di ogni natura: poichè ognuno sa che se le proprietà hanno scemato di prezzo, la legge non domanda la consegna che sul valore attuale in commercio; conseguentemente se hanno scemato di valore le grandi proprietà, hanno scemato egualmente le piccole. Di modo che, se così vi pare meglio, si dirà che la legge non colpisce i proprietari di 10 mila lire di stabili, ma colpisce soltanto i proprietari di 20 mila, se veramente il valore degli stabili ha scemato di prezzo, come si allega relativamente alle grandi proprietà.

Aggiungo poi che qui si tratta di una legge che fu fatta in termini, direi, di confidenza; si volle fare un appello piuttosto alla generosità, alla spontaneità, ad un sentimento di patriottismo, nell'idea che ognuno si facesse capace del bisogno che le finanze avevano di danaro; e ad un tempo vi si aggiunse un vantaggio, in quanto che colui che spontaneamente veniva a dichiarare, aveva un beneficio del quarto di più del capitale dichiarato in rendita pura, che non in capitale.

Se ora, dopo che l'imprestito è già ridotto quasi a' suoi ultimi confini, se dopo che così spontaneamente vennero versate tante somme ed assicurato l'incasso, cosicchè non si ebbe bisogno di mandare nemmeno un avviso all'uopo, si venisse ad introdurre nella stessa legge un sistema diverso di progressione, sicuramente si pagherà, poichè col mezzo delle contribuzioni forzate, col mezzo dei soldati sulle spese, si può far pagare, si può far spropriare qualunque possessore; ma

io credo che un tal prestito toglierebbe a quel sistema tutta la sua economia, falserebbe pienamente il principio che lo aveva informato, ed invece di un prestito che fu un esempio, credo, unico in paragone di molli Stati, di un prestito che in così poco tempo fu pagato e spontaneamente dichiarato, gli si darebbe un carattere fiscale, vessatorio, che sicuramente non riuscirebbe in avvenire nelle stesse circostanze, quando si dovesse ricorrere allo stesso mezzo.

In conseguenza io dichiaro che non posso accostarmi alla proposizione della presa in considerazione; io non posso nemmeno ammettere che si debba fare la distinzione tra il denaro che si domanda allo Stato per i bisogni dello Stato e il denaro che si domanda ai contribuenti per i bisogni pure dello Stato. L'impiego poi sta al Parlamento a decretarlo dove creda che i bisogni sieno maggiori. In sostanza io veggo che il sistema che vien proposto apporta lo spirito ed il principio del comunismo. . . . (*Segni di disapprovazione dalla galleria*). È una opinione che ho; la posso esprimere liberamente, e l'esprimo conscienciosamente. Io credo che l'adottare il principio della progressione delle imposte finirebbe per assorbire la proprietà ed aprire lo sportello al comunismo, contro il quale io mi opporrò al punto che dichiaro che io non metterò mai il mio contrassegno sopra una legge di tal natura.

(*Gazz. P. e Risorg.*)

JACQUEMOUD G. Messieurs, dans sa proposition de loi l'honorable député Pescatore s'est exclusivement préoccupé des moyens d'augmenter les ressources financières de l'Etat. Ses intentions sont certainement très-louables, et je me plais à le reconnaître, mais il me paraît qu'en envisageant la question sous cet unique point de vue, il a négligé les autres faces qu'elle présente et qui doivent être prises en très-grande considération.

Et, d'abord, on sait quelle pénible impression la loi sur l'emprunt forcé a produite dans un grand nombre de provinces; on a trouvé cette loi beaucoup trop rigoureuse; elle a soulevé de nombreuses réclamations au Parlement. Cependant la Chambre, en ayant égard aux difficultés de contracter un emprunt à l'étranger et à la nécessité où nous nous trouvons de faire face aux dépenses urgentes qu'exige l'armée, a ratifié cette loi par un vote formel; elle l'a confirmée encore d'une manière implicite dans deux circonstances différentes, savoir: par la loi qui autorise l'émission des coupons de rente de 2 francs, et ensuite par celle qui a prorogé jusqu'à la fin du mois de décembre prochain le terme pour les déclarations. Or, je demande si après des décisions aussi formelles, il est de la dignité du Parlement de revenir en arrière et d'admettre de nouvelles propositions qui tendent à rendre cette loi plus dure et à augmenter les charges qu'elle impose. Ne serait-ce pas jeter la défiance chez les prêteurs et arrêter le cours des déclarations volontaires? Tous les inconvénients de la loi du 7 septembre avaient été mis sous les yeux de la Chambre, mais comme cette loi avait déjà été exécutée en grande partie, qu'elle avait produit des résultats satisfaisants et qui dépassaient même les prévisions du Ministère, elle a jugé qu'il fallait l'accepter sans y rien changer. Je dis, messieurs, qu'en adhérant à la proposition de M. Pescatore, elle se déjugerait. Le Parlement doit respecter ses propres décisions, s'il veut que la nation les respecte.

Le second motif pour lequel je m'oppose à la prise en considération du projet de M. Pescatore, c'est qu'il viole les principes de justice et de loyauté dont le législateur est tenu de donner l'exemple. Les contribuables ont fait leurs déclarations sur la foi des dispositions de la loi du 7 septembre, ratifiées par le Parlement. Chaque citoyen s'est imposé de